



Il Rettore

OGGETTO: NUOVE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 111 DEL 6 AGOSTO 2021

IL RETTORE

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prot. 14296 del 2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;

VISTO il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18, 21, 28-30 e l'Allegato 1;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, rubricato "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", in vigore dal 23 aprile 2021;

RICHIAMATO il parere della Conferenza dei Rettori della Lombardia (CRUL) del 4 marzo 2021, il quale ritiene che possono essere svolte in presenza anche "*attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato)*";

VISTA la "Carta dei diritti degli studenti fruitori della didattica in modalità telematica", approvata dal Senato accademico nella seduta del 19 aprile 2021, con la deliberazione n. 92/2021;

RICHIAMATA per tutte le attività dell'Ateneo, la validità del "Protocollo anti-contagio" dell'Università di Pavia;

VISTO il proprio precedente decreto n.976/2021 del 26.4.2021 recante "Nuove misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 nel secondo semestre dell'A.A. 2020/2021 in attuazione del D.L. 23 aprile 2021 n.52";

RICHIAMATO altresì il D.R. rep. n. 1320 dell'8 giugno 2021 che, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, equipara la Zona Bianca alla Zona Gialla;

VISTE le "Indicazioni per la didattica del primo semestre dell'a.a. 2021/2022 e per gli esami di profitto e di laurea della sessione estiva dell'a.a. 2020/2021" predisposte dal Pro Rettore alla Didattica e Offerta Formativa, in data 21 luglio 2021, in attuazione della delibera del Senato Accademico del 21 giugno 2021;

CONSIDERATO che è ormai imprescindibile per gli Atenei nazionali recuperare la vocazione per la didattica in presenza, senza rinunciare evidentemente al quadro di opportunità e di innovazioni che le recenti strategie di *digital learning*, adottate in situazioni del tutto contingenti, sono comunque riuscite a garantire;



Il Rettore

VISTO il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 – dal titolo “ *Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” – che all’art. 1 introduce l’obbligo per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l’attività scolastica e didattica in presenza, mentre per le Università sottolinea ulteriormente la necessità di garantire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari;

PRESO ATTO che la predetta necessità è stata ribadita con forza anche dal Ministro dell’Università e della Ricerca che, con circolare del 7 agosto 2021, ha richiamato l’esigenza del ritorno alle attività in presenza con l’adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal D.L. n. 111/2021 per gli Atenei;

VISTE le regole di sicurezza richiamate dal legislatore nazionale, alcune già note - come l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5° – altre, come l’obbligo di possesso della “certificazione verde Covid-19”, assolutamente innovative e di significativa incidenza sull’organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quindi quelle didattiche e curriculari;

CONSIDERATO che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATO che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 comporta, ai sensi delle previsioni normative sopra richiamate, che “...*il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*” (art. 1 comma 6 D.L. n.111/2021, che introduce un nuovo articolo, l’art. 9-ter, al D.L. n. 52/2021);

CONSIDERATO altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde Covid-19 saranno effettuate a campione, ai sensi di legge, e tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde Covid-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

RICORDATO infine che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 è sanzionato dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

ACQUISITO il parere dell’Unità di crisi, riunitasi il 24/08/2021

DECRETA

L’Università di Pavia, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 111 del 6.8.2021 e delle vigenti disposizioni dettate dal Ministero della Salute, svolgerà le proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nonché il supporto amministrativo, gestionale ed informatico a tali attività secondo le modalità che seguono.

ARTICOLO 1 – Lezioni

Ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 111/2021, le attività didattiche e curriculari sono prioritariamente svolte in presenza.

In conformità alla delibera del Senato Accademico del 21.6.2021, i docenti continueranno a trasmettere le lezioni in video-streaming solo nel caso in cui, per l'eventuale mantenimento dell'obbligo del distanziamento e la conseguente ridotta capacità delle aule, si debbano formare più gruppi e gli studenti debbano alternarsi nella frequenza in presenza.

Per tutti gli insegnamenti, anche quando non erogati in video-streaming, si dovranno comunque mettere online le video-registrazioni delle lezioni che potranno però essere anche quelle relative alle lezioni dello scorso a.a. 2020/2021.

Le lezioni andranno videoregistrate nell'a.a. 2021/2022, e non potranno quindi essere rese disponibili quelle dell'a.a. 2020/2021, solo nei seguenti due casi: a) l'insegnamento non sia stato erogato nell'a.a. 2020/2021; b) le registrazioni dell'a.a. 2020/2021 non siano più disponibili.

Le videoregistrazioni di tutti gli insegnamenti (siano quelle dell'a.a. 2020/2021 o quelle dell'a.a. 2021/2022) dovranno essere rese disponibili agli studenti per almeno 15 giorni dopo la lezione secondo le modalità già utilizzate nell'a.a. 2020/2021.

Per snellire la mobilità urbana ed extraurbana, è raccomandato, tutte le volte che sia organizzativamente possibile, che l'orario di inizio delle lezioni in presenza sia fissato non prima delle 9.30.

Si ricorda altresì che, ai fini di areare gli ambienti, è importante rispettare la pausa di un quarto d'ora entro due ore di lezione, fatta eccezione per le prime due ore che, qualora inizino alle 9.30, termineranno alle ore 11 e saranno seguite da un quarto d'ora di intervallo.

ARTICOLO 2 – Accesso degli studenti alle lezioni in presenza

Le lezioni in presenza saranno accessibili agli studenti in possesso della certificazione verde Covid-19. Si ricorda che tale certificazione viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da Covid-19.

L'accesso alle aule di lezione sarà possibile solo dopo che lo studente avrà fornito la seguente dichiarazione: "Mi impegno ad entrare in università solo se in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 111/2021". Ciò avverrà attraverso la app di <https://frequenzainpresenza.unipv.it/> che già era stata utilizzata nello scorso anno accademico per segnalare la volontà di frequentare in presenza.

L'effettiva presenza in aula degli studenti verrà verificata tramite l'app di rilevazione presenze di CINECA (<https://unipv.appmobile.cineca.it/>). Tramite la stessa app di rilevazione presenze di CINECA, lo studente, insieme alla indicazione di presenza, fornirà ad ogni lezione anche la seguente dichiarazione: "Sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 111/2021 per l'accesso alle lezioni in presenza".

L'obbligo della certificazione verde Covid-19 non si applica agli studenti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. Tali studenti potranno accedere in università se in possesso di tale certificazione medica che dovrà essere esibita su richiesta.

ARTICOLO 3- Esami di profitto

Gli esami di profitto scritti e orali si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme sanitarie e del "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo e secondo la normativa attualmente in vigore.

Fino al 30 novembre 2021, agli studenti che ne faranno richiesta all'atto dell'iscrizione, sarà consentito lo svolgimento degli esami di profitto (scritti e orali) da remoto. In tale caso gli studenti potranno essere esaminati al termine degli esami in presenza o comunque in conformità alle indicazioni del Presidente della Commissione d'esame.

Per lo svolgimento degli esami, scritti e orali, in presenza è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde Covid-19. Si ribadisce che tale certificazione viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, o per avvenuta guarigione da Covid-19.

Per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali le prove scritte e le simulazioni concorsuali potranno essere svolte in presenza, sempre con l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 4 - Esami di laurea

Le sedute di laurea - triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico - nonché gli esami finali dei dottorati e la discussione delle tesi di specializzazione di area medica si svolgono in presenza nel rispetto delle norme sanitarie e del "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo e secondo la normativa attualmente in vigore.

Fino al 30 novembre 2021, agli studenti che ne faranno richiesta, all'atto della presentazione della domanda, sarà consentito lo svolgimento dell'esame di laurea da remoto. In tale caso gli studenti saranno esaminati al termine degli esami in presenza o comunque in conformità alle indicazioni del Presidente della Commissione di Laurea.

Per ciascuna seduta di laurea, è da prevedersi la comunicazione in anticipo di una agenda oraria al fine di evitare assembramenti.

Ogni laureando può accedere negli spazi dell'Ateneo con al massimo cinque accompagnatori. In relazione agli spazi effettivamente utilizzati e all'organizzazione della seduta di laurea, tale limite può essere elevato dal Direttore di Dipartimento, nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme sanitarie, oltre che di uno svolgimento complessivamente sicuro e ordinato dell'evento.

Soprattutto se il numero di accompagnatori sia limitato a cinque, si raccomanda la trasmissione in video-streaming della seduta di laurea.

È richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde Covid-19 per tutti coloro che accedono agli spazi dell'Ateneo.

È severamente vietato ogni tipo di festeggiamento.

ARTICOLO 5 - Ricevimento studenti

Il ricevimento degli studenti avviene prioritariamente in presenza secondo le modalità generali comunicate dal docente.

Fino al 30 novembre 2021, sarà comunque consentito, agli studenti che ne faranno richiesta via mail, di usufruire del ricevimento a distanza.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 6 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato; aule studio; convegni e congressi

I laboratori, le uscite didattiche (comprensive delle attività pratiche obbligatorie da svolgersi sul campo) e le attività di tirocinio si svolgono prioritariamente in presenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché delle eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

Ai fini della preparazione delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca, è consentita la frequenza di laboratori e biblioteche, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e del "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

I Direttori di Dipartimento possono consentire l'utilizzo delle aule studio nei limiti di una capienza che garantisca un distanziamento minimo di un metro.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 7 - Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma si potranno svolgere sia a distanza che in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 8 - Attività formative per specializzandi di area sanitaria (medici in formazione specialistica e specializzandi delle Scuole per laureati non medici)

Gli specializzandi si attengono alle decisioni comunicate dai Direttori delle Scuole.

Le attività formative professionalizzanti per gli specializzandi si svolgono in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari, con le modalità già attualmente in vigore.

Agli specializzandi vanno sempre garantite adeguate condizioni di sicurezza e tutela della salute, tra cui i prescritti dispositivi di protezione individuale.

Le attività formative teoriche potranno essere svolte da remoto, sulla base delle decisioni comunicate dai Direttori.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 9 - Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo potranno essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Per lo svolgimento del tirocinio si dovrà tenere conto anche delle disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi, ove vigenti. Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curricolari, per studenti, e extracurricolari, per laureati, presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del COR.

Per quanto riguarda i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate, si svolgono in presenza compatibilmente con la disponibilità di tali strutture.

Per ciò che concerne lo svolgimento dei tirocini all'estero in uscita e in ingresso attraverso il programma Erasmus, si rimanda all'Art. 11 del presente decreto.

Per tutte le attività svolte in presenza negli spazi dell'Ateneo sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 10 - Attività di ricerca

Proseguono regolarmente in presenza, nella più rigorosa conformità al "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo, le attività di ricerca nei laboratori e nelle biblioteche da parte di docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, laureandi e PTA.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 11 - Mobilità internazionale

La frequenza delle strutture universitarie è consentita a tutti i partecipanti a periodi di mobilità internazionale in ingresso nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, ivi compreso il possesso della certificazione verde Covid-19 di cui gli articoli precedenti.

La mobilità in uscita è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni del Paese e dell'istituzione ospitante esteri, ivi compreso l'eventuale possesso di certificazione verde Covid-19. Sarà carico dell'Istituto ospitante effettuare eventuali controlli.

I dottorandi, il personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo e bibliotecario sono tenuti ad aprire la procedura di missione presso il proprio Dipartimento di appartenenza e la loro mobilità sarà, comunque, subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico modulo per incarico di missione.

ARTICOLO 12 - Missioni del personale universitario

Le missioni in ingresso e in uscita del personale docente e Tecnico Amministrativo e bibliotecario, sono consentite nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, compreso l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

L'autorizzazione di missione all'estero sarà subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico nuovo modulo per incarico di missione disponibile nella procedura online.

ARTICOLO 13 - Servizi bibliotecari

La fruizione dei servizi bibliotecari in presenza dell'Ateneo richiede il possesso della certificazione verde Covid-19.

Restano attivi, ma erogati in modalità "contactless" (senza la mediazione del personale normalmente addetto al front office), i servizi bibliotecari principali e più richiesti (prestito locale e interbibliotecario, consulenza bibliografica, fornitura di documenti in formato pdf per materiale cartaceo ed elettronico). Continuerà ad essere attivo il servizio di prestito librario a domicilio, tramite corriere e senza oneri per l'utente, destinato in modo particolare agli utenti non domiciliati a Pavia e a Cremona.

L'accesso alle biblioteche sarà consentito - fino a esaurimento dei posti - a tutti gli utenti istituzionali (ricercatori, docenti e dottorandi, assegnisti, borsisti, tutori, contrattisti, laureandi e studenti), sia per la consultazione del materiale posseduto, sia per lo studio individuale. Obbligatoria resta la prenotazione da effettuarsi unicamente tramite l'App di "Affluences" o la relativa versione web (<https://www.affluences.com>).

L'accesso sarà consentito nelle biblioteche che hanno predisposto misure di distanziamento atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

ARTICOLO 14 - Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento in presenza delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono sempre consentirne lo svolgimento in modalità a distanza quando praticabile.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 15 - Collaborazioni tutorato

I tutorati possono essere erogati in presenza o a distanza (a giudizio del Responsabile del progetto di tutorato), sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

Per tutte le attività svolte in presenza sarà richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

ARTICOLO 16 – Mense e collegi universitari

Per accedere alle mense e collegi universitari, in applicazione alla normativa vigente, è previsto l'obbligo della certificazione verde Covid-19.

Se in possesso della certificazione verde Covid-19, è possibile consumare i pasti negli spazi aperti e nelle aule negli intervalli in cui non vi sono lezioni, purché ciò sia compatibile con le operazioni di sanificazione e pulizia, oltre che nel rispetto del decoro e di tutte le norme sanitarie (ad eccezione dell'obbligo della mascherina per il tempo strettamente necessario al pasto).

ARTICOLO 17– Controlli di possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli studenti

Con riferimento al possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli studenti universitari, l'Università svolgerà verifiche a campione secondo quanto previsto dall'art.1, comma 6, punto 4 del



D.L. n. 111/2021.

In ogni caso, i docenti universitari nello svolgimento delle attività didattiche (lezioni, esami, tirocini, laboratori, ricevimento studenti, etc.) potranno, qualora lo ritengano opportuno, richiedere la certificazione verde Covid-19 agli studenti frequentanti.

I Responsabili di biblioteca, delle aule studio, impianti sportivi e di ogni altra struttura o attività universitaria possono richiedere ad ogni frequentatore la predetta certificazione.

ARTICOLO 18– Personale dell’Università (Docenti, PTA, CEL)

Il Decreto Legge n. 111/2021 ha stabilito che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema universitario debba possedere la certificazione verde Covid-19, con esclusione dei soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Le modalità specifiche di verifica del possesso della certificazione Covid-19 (o della predetta certificazione medica) saranno oggetto di un decreto governativo di cui è stata annunciata l’uscita. Qualora l’emanazione di tale decreto non dovesse intervenire tempestivamente, l’Ateneo provvederà a emanare proprie indicazioni organizzative ed operative, nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, della privacy dei soggetti interessati.

ARTICOLO 19 – Esenzione dall’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 e equipollenze.

Ai sensi dell’art. 1 comma 6, punto 3 del D.L. n. 111/2021 le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

La certificazione verde Covid-19 ottenuta in un paese dell’Unione Europea è equiparata a quella italiana.

ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali

I dati relativi alla certificazione verde Covid-19 non saranno in nessun caso oggetto di operazioni di trattamento, se non la sola visualizzazione da parte dell’incaricato dell’Università. Il trattamento dei dati personali degli interessati è funzionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 in attuazione del D.L. n. 111/2021 ed è riconducibile – anche in modalità telematica – alle funzioni istituzionalmente assegnate all’Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera in attuazione dell’art. 33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i., secondo le modalità indicate dallo Statuto e dalla normativa di settore. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno specifico consenso. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Il trattamento dei dati e in generale la tutela della privacy avvengono sulla base delle informative dell’Ateneo disponibili al link <https://privacy.unipv.it>.

ARTICOLO 21 - Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2021 e saranno efficaci fino al 31 dicembre 2021, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative nazionali e/o regionali che ne dovessero indurre la revisione.

Nel caso in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, le Autorità nazionali e/o regionali disponessero l’applicazione di misure più restrittive le presenti disposizioni verranno conseguentemente adeguate.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)